



Comune di Livorno

Dipartimento Città Sostenibile e Sicurezza Urbana
Unità Organizzativa Ambiente

Ordinanza n° 87776

**OGGETTO: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2009
AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINANTE PM₁₀.**

IL SINDACO

Visto il Decreto Ministeriale n° 60 del 2/4/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;

Vista la D.G.R. n° 1325 del 15 dicembre 2003: “*Preso atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/99 e del D.M. n. 261/02. Abrogazione della D.G.R. 1406701*”, che classifica il territorio del Comune di Livorno con superamenti dei valori limite, ed è pertanto necessario adottare ed attuare, con specifici Piani di Azione le misure necessarie per raggiungere i valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla normativa;

Visto l’Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n° 316 del 7/5/2007 e sottoscritto in data 10/5/2007, relativo alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, valido per il triennio 2007-2010, il quale prevede che i comuni sottoscrittori incrementino le misure per il risanamento della qualità dell’aria e di contenimento delle emissioni tramite l’elaborazione di un piano di azione specifico per le singole realtà territoriali (Piano di Azione Comunale, PAC) nel quale siano previste azioni concernenti la mobilità ed in particolare ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli rispetto a quelle già adottate negli anni precedenti;

Vista l’ordinanza sindacale n° 70913 del 17/9/2007, con la quale è istituito il divieto di circolazione, dal lunedì alla domenica, con orario 8:00-20:00, per i veicoli maggiormente inquinanti in un’area specifica del centro cittadino;

Preso atto del fatto che nella riunione tenutasi in data 15/9/2008 il Tavolo Tecnico, relativamente alle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, ha deciso di non introdurre ulteriori limitazioni alle tipologie di veicoli ma di estendere l’orario di limitazione a 24 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana per tutte le categorie di veicoli già oggetto di tali limitazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche, con i quali è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

ORDINA

a decorrere dal giorno 2 novembre 2009

il divieto di circolazione, tutti i giorni dal LUNEDI' alla DOMENICA, con orario 0:00-24:00, nell'area indicata nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i seguenti veicoli:

1. **Autovetture EURO 0:** autovetture M1 a benzina e diesel non omologate secondo la direttiva 91/441/CEE e successive;
2. **Autovetture diesel EURO 1:** autovetture M1 diesel non omologate secondo la direttiva 94/12/CE e successive;
3. **Ciclomotori EURO 0:** ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
4. **Ciclomotori EURO 1 a 2 tempi:** ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
5. **Motocicli EURO 0 a 2 tempi:** motocicli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
6. **Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t:** veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c) e d) con portata fino a 3,5 tonnellate non omologati secondo la direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;
7. **Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t:** veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d), e), h), i), con portata superiore a 3,5 tonnellate non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;
8. **Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t:** veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1, lettera g) con portata fino a 3,5 tonnellate non omologati secondo la direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;
9. **Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t:** veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1, lettera g) con portata superiore a 3,5 tonnellate non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE fase I e successive;

ed il divieto di circolazione, nella giornata di DOMENICA, con orario 0:00-24:00, nell'area indicata nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i seguenti veicoli:

1. **Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL:** autobus di categoria M2 e M3 non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;
2. **Autobus Euro 0 in servizio turistico:** autobus di categoria M2 e M3 non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;

Sono esonerati dal divieto previsto dalla presente ordinanza i veicoli di seguito elencati:

- a) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- d) veicoli delle Pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti, e veicoli della Guardia Medica;
- e) veicoli adibiti all'igiene urbana;
- f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- g) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- i) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Idoneità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito su richiesta delle autorità preposte al controllo;
- j) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (es. gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- k) veicoli che devono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri di revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli impegnati per particolari od eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- m) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione per i quali il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:
 - di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate,

- di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. La suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni;
- n) autovetture con almeno 3 persone a bordo (car pooling);
- o) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
- p) veicoli diesel che sono dotati di filtro anti-particolato omologato;
- q) veicoli per uso speciale (di cui ai precedenti punti 8. e 9.) che hanno installato un filtro anti-particolato omologato;

DISPONE

- a. che copia della presente Ordinanza venga affissa all'Albo del Comune di Livorno e che ne sia data la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive locali;
- b. di incaricare il Comando dei Vigili Urbani dei controlli inerenti il rispetto della presente Ordinanza;
- c. che il presente atto sostituisce la precedente ordinanza n° 70913 del 17/9/2007;
- d. la trasmissione del presente atto a:
 - Prefetto di Livorno;
 - Questore di Livorno;
 - Presidente della Provincia;
 - Polizia di Stato;
 - Arma dei Carabinieri;
 - Guardia di Finanza;
 - Polizia Municipale;
 - Polizia Provinciale;
 - Polizia Penitenziaria;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Tribunale di Livorno;
 - Vigili del Fuoco
 - Società di Servizi Pubblici (quali ASA, AAMPS, ATL, ENEL, ecc.)
 - Associazioni Pubbliche Assistenze
 - Azienda ASL 6
 - AR.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Livorno

Livorno,

3 0 1 1 2009

Il Sindaco
Alessandro Cosimi



COMUNE DI LIVORNO

Ufficio Mobilità Urbana

DELIMITAZIONE AREA URBANA AI FINI DEL
CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DELLE PM10
ANNO 2009

